

**ANTONIO GUARINO**

Professore ordinario nell'Università di Napoli

# L'ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO

A cura di **LUIGI LABRUNA**

\*



**NAPOLI**

**CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE**

**1968**

## CAPITOLO IX

### LO STUDIO DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE

SOMMARIO: 110. Quadro generale. — 111. La 'interpretatio duplex' delle fonti post-classiche. — 112. Mezzi ausiliari per l'interpretazione del 'Corpus iuris civilis'. — 113. L'interpretazione critica delle fonti. — 114. I vocabolari romanistici. — 115. Indici di letteratura romanistica. — 116. Altri mezzi ausiliari dell'indagine romanistica.

#### 110. QUADRO GENERALE.

1. Come abbiamo già accennato a suo tempo, lo studio storiografico delle fonti di cognizione del diritto romano comincia, di regola, là dove finisce lo studio filologico delle stesse. Esso prende le mosse, in altri termini, dalle « edizioni critiche » delle fonti, salvo a dare eventualmente impulso, attraverso le sue risultanze, a rinnovate e più profonde indagini filologiche sulle fonti stesse.

2. Il metodo della scienza romanistica contemporanea è, come pure abbiamo accennato, quello stes-

---

110. Sull'argomento, cfr. Wenger, *Die Quellen* 841 ss., 844 s. — Si vedano anche i contributi raccolti nel cit. vol. collettivo: *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (1966).

so della storiografia generale, vale a dire il metodo critico, che può, grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: a) raccolta e accertamento dei dati disponibili; b) cernita dei dati utilizzabili; c) analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; d) rimeditazione e sintesi del tutto come cemento indispensabile della fantasia dello storiografo (la quale è cosa, si badi, ben diversa dalla irrazionale immaginazione).

3. La situazione delle fonti di cognizione (in senso tecnico) del diritto romano è tale da rendere sempre più difficile l'indagine man mano che ci si voglia avvicinare alle origini di quel diritto. Alla relativa abbondanza delle fonti di cognizione del diritto postclassico fa riscontro, infatti, la estrema scarsezza dei mezzi di cognizione dei periodi anteriori. Tuttavia dato che in fortissima misura le fonti giuridiche del periodo postclassico altro non sono che quelle stesse del *ius vetus* (e, particolarmente, della giurisprudenza classica), più o meno profondamente alterate, è chiaro che esse non soltanto sono utilizzabili come mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico del periodo della decadenza, ma sono utilizzabili, altresì, come mezzi di cognizione (o, se si vuole, di intuizione), quanto meno del periodo classico.

Per poter essere utilizzate a questo secondo fine occorre, tuttavia, che le fonti postclassiche siano accuratamente epurate dalle alterazioni subite nei secoli: il che si ottiene attraverso un procedimento di interpretazione critica, particolarmente delicato e com-

plesso, che si denomina usualmente « metodo critico-esegetico ».

### 111. LA « INTERPRETATIO DUPLEX » DELLE FONTI POSTCLASSICHE.

1. Quasi ogni fonte giuridica postclassica costituisce, dunque, oggetto di una cd. *interpretatio duplex*, la quale consiste: *a*) nell'accertarne il significato e il valore al momento della compilazione di cui essa fa parte; *b*) nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello della compilazione.

E l'*interpretatio duplex* può, addirittura, talvolta, cedere il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex*, se si accerti che un determinato testo o gruppo di testi ha subito successive alterazioni, sicchè ha successivamente assunto, dal momento della nascita sino a quello della entrata in una compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Canone fondamentale di ogni indagine romanistica è, in ogni caso, l'accertamento accurato del significato e del valore « ultimi » delle fonti di cui si dispone, vale a dire

---

111. Sull'argomento: Wenger, *Die Quellen* 850 s. con bibl. Cfr. per notazioni ulteriori: Guarino, *DPR*.<sup>3</sup> 73 ss e nt. ivi. — Si v. ancora *infra*: cap. X e XI e, in particolare n. 127.

del significato e del valore che esse assumono nella redazione o nella compilazione in cui sono a noi pervenute. L'*interpretatio* delle fonti giuridiche postclassiche può essere *simplex* soltanto se ci si intenda limitare, come i Glossatori e come i Pandettisti, all'accertamento del significato e del valore definitivi delle stesse. Se, viceversa, come gli odierni romanisti cercano di fare, si intenda ristabilire, attraverso l'esame delle fonti postclassiche, le prospettive storiche anteriori alla loro compilazione, l'*interpretatio* delle medesime non può essere che *duplex* (o *multiplex*).

Prescindere dall'accertamento del significato e del valore ultimi delle fonti per poter correre rapidamente ai significati e ai valori precedenti, equivale impiantare una ricerca su basi tanto fragili quanto arbitrarie.

## 112. MEZZI AUSILIARI PER L'INTERPRETAZIONE DEL « CORPUS IURIS CIVILIS ».

1. Mezzi ausiliari per l'interpretazione del *Corpus iuris* sono: da un lato, ovviamente, i *Libri Basilicorum* e le altre compilazioni orientali postgiustiniane, dall'altro la cd. *Magna Glossa*, che è come si è detto un repertorio ricchissimo di chiarimenti dei testi giustiniani.

Tanto l'una quanto l'altra opera possono, però,

---

112. Sui *libri Basilicorum* e sulle compilazioni bizantine, *supra* nn. 109 ss. — Sulla *Magna Glossa*, ancora *supra* nn. 22 ss.

se adoperate senza criterio, fuorviare gravemente: i *Libri Basilicorum*, perchè il materiale in essi contenuto non è sempre fedele, come già si è detto, ai testi giustinianeî; la *Magna Glossa*, perchè le glosse esplicative ivi raccolte (sopra tutto quelle dei Postglossatori) possono essere state influenzate, più o meno ampiamente, dallo stato del diritto medievale, di cui il *Corpus iuris* formava elemento vigente (cd. « diritto comune »).

### 113. L'INTERPRETAZIONE CRITICA DELLE FONTI.

1. Dopo l'accertamento del testo, del significato e del valore delle fonti giuridiche postclassiche, si può procedere all'interpretazione critica delle medesime, la quale si attua attraverso due procedimenti successivi: a) il procedimento (o « metodo ») critico-esegetico, che serve a determinare le alterazioni (sicure, probabili o possibili) subite dalla fonte in esame; b) il procedimento (o « metodo ») critico-ricostruttivo, che serve a inquadrare i risultati esegetici nel complesso dei dati disponibili, a controllare il valore degli uni e degli altri, ad operare infine la ricostruzione storica cui si mira.

Occorre sottolineare che il procedimento critico-esegetico, se ha moltissima importanza, per ra-

---

113. Sull'argomento, ampiamente *infra* cap. X e XI.

gioni più volte ripetute, in ordine all'interpretazione delle fonti giuridiche postclassiche, non è però esclusivo di queste. Tutte le fonti romane, anche quelle dei periodi classico e preclassico, abbisognano dell'esegesi critica, che vale a scoprire le rare (ma non impossibili) alterazioni e le varie stratificazioni di pensiero di cui sono il risultato.

#### 114. I VOCABOLARI ROMANISTICI.

1. A parte i vocabolari generici, più o meno vasti della lingua latina e greca, si offrono ai romanisti come mezzi ausiliari fondamentali i vocabolari tecnici

1.1. Il *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* (VIR.), diretto da Gradenwitz, Kübler, ora Schwarz ed altri e non ancora interamente pubblicato, riporta in ordine alfabetico tutte le parole contenute nei testi della giurisprudenza romana. Nelle singole voci, i passi sono distribuiti per autore per ordine cronologico, il che permette di studiare il linguaggio dei singoli giuristi e lo svolgimento della terminologia tecnica nelle varie epoche.

Dell'opera sono sinora usciti (dal 1894) i voll.: (lettere A-C), 2 (D-G), 3 fasc. 1-4 (H-ita), 4 fasc. 1- (N-per), 5 (R-Z).

---

114. Ottimo e pratico mezzo ausiliario è anche: Heuman Seckel, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Recht.* (1907; rist. a. 1958).

Il *VIR.*, per la parte relativa ai *Digesta*, è stato compilato sulla *editio maior* di Krüger e Mommsen. I compilatori hanno cioè riscontrato le parole, seguendo pagina per pagina, rigo per rigo la citata edizione dei *Digesta*. Pertanto, essi hanno segnato dapprima il numero della pagina e poi quello del rigo in cui la parola ricorre, indicando, in maniera abbreviata, il nome del giurista dalla cui opera è stato estratto il frammento contenente la parola data.

Poichè la *editio maior* è in due volumi (I vol.: libri 1-29; II vol.: libri 30-50), per indicare che la citazione si riferisce al secondo volume, si è messa una lineetta sul numero relativo al rigo (cioè sul secondo numero).

Esempio: si voglia riscontrare la voce « *Adgnatio* ». La voce del *VIR.* è così redatta: ADGNATIO: I adgnatione (id est si suus heres agnascatur, ut ait *Ulp.* XXIII. 2) umpitur testamentum *Iul.* 453,35. *Clemens* 822,25. *Gai* II, 31. *Pap.* 826,27. *Ulp.* 829,14; 433,7. XII, 18. XXIII, 2 etc.

La citazione *Ulp.* XIII, 2 contenente due numeri, uno romano (XXIII) l'altro arabo (2), è fatta nel modo che si sa per citare le fonti pregiustinianee: si riferirà quindi ai *tit. ex corp. Ulpiani*. Così pure la citazione *Gai.* II, 131 = *Gai Inst.* 2. 131); e così ancora la citazione *Ulp.* XXII, 18; XIII, 2 (= *Ulp. tit. ex corp.*). La citazione *Iul.* 453,35 indicherà, invece, che si tratta di un passo di Giuliano, il quale è contenuto nella pag. 453 al rigo 35 del secondo volume (perchè il 35 ha la lineetta di sopra) della edizione mommseniana. E così via.

Dato il modo di citazione dei luoghi dove si trovano le singole parole, la consultazione del *VIR.* sarebbe agevole se si potesse disporre della detta edizione mommseniana. Non sempre però di questa si dispone. Per il con-

fronto dei numeri delle pagine e dei righe della edizione maggiore dei Digesti del Mommsen con i numeri dei frammenti e la divisione di questi paragrafi, ci si può servire di due mezzi: della XV edizione dei *Digesta*, curata da Krüger e Mommsen, ovvero delle «tavole di confronto», contenute nelle prime 75 pagine del primo fascicolo del *VIR*.

a) L'uso della XV edizione (*minor*) dei Digesti può permettere il confronto, perchè porta segnati ai margini dei testi, per ogni singola pagina, la pagina ed il rigo corrispondenti della *ed. maior* citata; b) le tavole di confronto soccorrono nel caso che non si abbia a disposizione nè la *ed. maior*, nè la *XV editio minor* di Krüger e Mommsen.

1.2. Il *Vocabularium Codicis Iustiniani* (*Voc. CI*), diviso in due parti: la prima (*Par. latina*, edita dal von MATR) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Par. graeca*, edita dal San Nicolò) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in greco.

Le parole sono disposte in ordine alfabetico e accanto a ciascuna di esse, sono indicati i singoli passi del Codice in cui ricorrono (1923-1925; rist. 1965). Correzioni sono state suggerite da Krüger, *Berichtigungen zu dem von R. Mayr herausgegebenen «Voc. Cod. Iust pars prior (latina)»*, in ZSS. 1927.

1.3. Il *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti*, opera di R. Ambrosino, si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 ss.); la seconda dei nomi proprii (p. 301 ss.); la terza delle voci greche (p. 309 ss.).

Il sistema di esposizione è quello adottato dal vo

Mayr e dal San Nicolò nel *Voc. Cl.*, salvo che, oltre la indicazione del passo, in cui ogni singola voce si rinviene, vi è anche la indicazione del rigo relativo alla XV edizione del Krüger (1943).

1.4. Il *Vocabolario dei giuristi romani*, diretto da A. Guarino, di cui è imminente la pubblicazione del fasc. II: *Vocabolario di Gaio* (1968).

1.5. Il *Vocabolario delle Istituzioni di Gaio (Voc. Gai)* di P. P. Zanzucchi (1910; rist. 1961), integrato da De Simone, in *Labeo* 1962.

1.6. Il *Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano* di C. Longo, pubblicato in *BIDR.* 1897-1898.

1.7. *Per un indice dell'Authenticum* di Reggi, estr. da *Studi Parmensi* 1966.

1.8. Il *Wortindex zur 7 Aufl. von Bruns, «Fontes iuris romani antiqui»* (1912; rist. 1958).

1.9. L'*Ergänzungsindex zu «Jus» und «Leges»* del Levy (1930).

1.10. Lo *Heidelberger Index zum Theodosianus e l'Ergänzungsband zum Theodosianus*, del Gradenwitz (1925-1929).

2. Manca un vocabolario delle *Novellae* giustiniane. Esso fu preannunciato dal Wenger, ma la morte ha troncato la iniziativa dello studioso tedesco.

### 115. INDICI DI LETTERATURA ROMANISTICA.

1. Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla letteratura romanistica, meritano particolare segnalazione:

1.1. *L'Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, a cura del Levy e del Rabel.

*L'Index* ha la medesima struttura dei *Digesta*, è diviso cioè in libri, titoli, frammenti e paragrafi: solo che al numero di ciascun frammento o paragrafo non segue il riferimento del testo, ma vengono annotate con particolari segni ed abbreviazioni quelle parole e quelle frasi del testo medesimo che sono state sospettate di interpolazione dalla critica. Vi è poi la ricostruzione del testo classico eventualmente proposta, con la indicazione dell'autore che ha sospettato l'interpolazione o proposto la ricostruzione e lo scritto in cui ha preso in considerazione critica il testo (con la indicazione della pagina).

Già iniziato dal Mitteis, *l'Index* si compone di tre volumi e di un supplemento e giunge sino al 1935. Esso è in corso di completamento presso l'« Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft » dell'Università di Heidelberg e si arresterà alle opere pubblicate entro il 1964.

L'*Index interpolationum* viene idealmente proseguito, sia pure con criteri diversi che tengono conto delle mutate esigenze e dei nuovi orientamenti della scienza romanistica da un *Index interpretationum*, inserito annualmente nell'«Indice delle fonti» della rivista *Iura*. Tale nuovo *index* segnala non più i testi ritenuti interpolati dalla dottrina, ma i principali testi giuridici romani e bizantini che sono stati comunque oggetto di particolare esame critico ed esegetico nelle «monografie» pubblicate nell'anno precedente l'uscita di ogni volume di *Iura* e a cominciare dal 1965. Il primo di tali indici, curato da H.-A. Ruprecht, è inserito nell'Indice delle fonti di *Iura* 1966.

1.2. L'*Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustiniane occidentali*, curato dal Volterra, in *RSDI*. 1935 e 1936 (incompleto).

1.3. L'*Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, curato dal Guarneri Citati.

Contiene in disposizione alfabetica una raccolta di quelle parole, locuzioni, forme e costrutti che sono stati sospettati dalla dottrina come estranei al linguaggio dei giureconsulti romani o, quanto meno, usati con particolare frequenza dai postclassici, e da questi dop'erati in un particolare significato, diverso da quello classico.

Pubblicato nel 1927, si è arricchito in seguito di

due supplementi: l'uno inserito negli *St. Riccobono* 1 (1936), l'altro in *Fs. Koschaker* 1 (1939).

1.4. *Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano le Novelle post-teodosiane e il Codice giustiniano*, registrate dal Marchi, in *BIDR.* 1906.

1.5. *Il Registro delle alterazioni (glossemi e interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane segnalate dalla critica*, a cura di M. A. De Dominicis, in *BIDR.* 1953; il *Supplemento* (relativo al solo CTh.), pubblicato in *Iura* 1964.

1.6. *L'Appendice di Lanfranchi, Il diritto nei retori romani* (1938), su le parole ed i costrutti che, ritenuti interpolati nell'opera della giurisprudenza, risultano adoperati, invece, dai retori.

#### 116. ALTRI MEZZI AUSILIARI DELL'INDAGINE ROMANISTICA.

1. Possono considerarsi mezzi ausiliari della indagine romanistica, sebbene in via indiretta:

1.1. La raccolta *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, del Bremer. È una raccolta di tutte le notizie sulla attività e le dottrine dei giuristi precedenti all'età di Adriano riferite da altri autori latini e greci, giuridici e letterari.

Edita a Lipsia tra il 1896 e il 1901 e di recente ristampata (1964), l'opera è divisa in tre volumi: il vol. I concerne i giuristi dell'età repubblicana, divisi per secoli dal V all'VIII *ab Urbe condita*; il vol. II 1 concerne i giuristi del principato, da Augusto a Nerone; il vol. II 2 concerne i giuristi da Nerone ad Adriano.

L'ordine secondo cui sono inquadrati i singoli giuristi è quello cronologico. A ciascun volume è premesso l'indice dei giuristi in esso trattati. Al vol. II 2 è aggiunto un indice alfabetico analitico del contenuto dei tre volumi.

1.2. La *Palingenesia iuris civilis* del Lenel, edita a Leipzig nel 1899 e ristampata nel 1960, con un *Supplementum*, redatto, sulla base dei più recenti ritrovamenti papirologici ed epigrafici, dal Sierl.

L'opera offre la ricostruzione ipotetica della struttura e dell'ordine delle materie delle opere della giurisprudenza classica e preclassica, quali erano originariamente, e cioè prima di essere smembrate e spezzettate in frammenti dagli autori delle compilazioni postclassiche (*Vaticana fragmenta*, *Collatio*, ecc.) e giustinianee (*Digesta*, *Institutiones*).

---

116.1.2. Il titolo completo dell'opera è: *Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros*, disposuit O. Lenel, 2 voll. (1899), rist., con *Supplementum* di L. E. Sierl (1960). — Sul problema della palingenesi degli scritti dei giuristi romani, si v. anche *supra* n. 80. — Si cfr., inoltre: Cervenca, *Su due lacune nella Palingenesia di O. Lenel*, in *Iura* 1966.

Per riordinare secondo lo schema originario i frammenti sparsi nelle suddette compilazioni il Lenel si è servito principalmente delle *inscriptiones* che in tali compilazioni sono premesse ai singoli frammenti. In base alle *inscriptiones*, egli ha potuto riunire insieme tutti i testi appartenenti al medesimo libro della medesima opera di uno stesso autore. Il Lenel non si è fermato, però, a questo punto. Egli ha tentato pure di ordinare entro ciascun libro dell'opera del giurista i frammenti ad esso pertinenti nella originaria sequenza logica. Molte però sono le opere dei giureconsulti romani delle quali neppure il Lenel ha potuto individuare il vero sistema e per le quali si è dovuto limitare a formulare delle ipotesi.

L'importanza della *Palingenesia* per lo studio storico-critico del diritto romano è enorme. Infatti un frammento di un giurista, avulso e collocato in una compilazione entro una data parte, acquista nuova, e spesso diversa, luce se ricollocato nel luogo che originariamente occupava in seno all'opera dell'autore.

La *Palingenesia iuris civilis* del Lenel è divisa in due volumi. Nel primo volume si contengono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera A sino a P (da *Aelius Gallus* sino a *Paulus*). Nel secondo volume si raccolgono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera P alla V (da *Pedius* a *Vivianus*). Le opere appartenenti a ciascun giurista si susseguono nell'ordine alfabetico dato dal loro titolo. I frammenti delle opere di uno stesso giurista sono segnati con numeri progressivi da 1 alla fine, a prescindere dall'opera a cui appartengono. Accanto ai testi trascritti è indicato il luogo dei *Digesta* o dell'altra compilazione in cui si trovano.

Un testo della *Palingenesia* si cita dunque in tal modo: Lenel, *Pal. Callistr.* 92 = D. 1. 3. 38 (*Callistratus libro primo quaestionum*). Oppure, più brevemente L. Callistr. 92 = D. 1. 3. 38. O anche: Call. D. 1. 3. 38 (= L. 92).

1.3. La *Palingenesi delle Istituzioni* del Ferrini. Contenuta ora nella riedizione delle *Opere* dell'autore (2 [1929] 307 ss.), è rivolta ad individuare le fonti delle *Institutiones* di Giustiniano. L'autore nella ricerca è stato guidato dal concetto fondamentale che le Istituzioni sono un'opera composta sostanzialmente alla maniera stessa dei *Digesta*: vale a dire mediante la giustapposizione di brani tolti da opere precedenti, cui i compilatori hanno recato le modificazioni ritenute necessarie od opportune.

1.4. L'*Edictum perpetuum* del Lenel (3<sup>a</sup> ed. Leipzig 1927, rist. 1956).

Si divide in due parti. Alla prima parte è premesso uno specchio (*Uebersicht des Edikts*) di tutta la serie dei paragrafi dell'editto, con l'indicazione dei libri di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuliano che ne trattano (p. XVI-XXIV). La prima parte, molto breve (p. 1-48), tratta della materia e del sistema dell'editto (*Das Edikt-system*) e della disposizione delle singole sue parti. La seconda parte del libro (p. 49-553) contiene, paragrafo per paragrafo, la ricostruzione ragionata dell'editto e

---

116.1.4. Si cfr. sull'argomento: *supra* n. 81. — Il titolo completo dell'opera è: Lenel, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch u seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup> (1927; r. a. 1956). — Le precedenti ediz. sono del 1883 e del 1907.

delle formule. Questa parte è divisa in titoli, che contengono ciascuno una rubrica generale. I titoli dello editto del Lenel sono 45: ciascuno di essi è diviso in paragrafi, i quali sono segnati con numeri progressivi e si riferiscono a ciascun editto ricostruito (in tutto 292 paragrafi per i 45 titoli).

Alla ricostruzione dell'*Edictum del praetor urbanus* segue (p. 554 ss.) quella dell'*Edictum aedilium curulium*.

L'*Edictum* del Lenel (nella terza edizione) si cita in tal modo: Lenel, *EP.*<sup>3</sup> § 207.